

EQUIPOLLENZA

Vademecum per gli utenti

Ufficio esami, diplomi ed equipollenze

Mileto Ornella

Avola Antonio

Bologna 27/01/2018

Allegati: modello domanda equipollenza

modello per copia conforme



Equipollenze titoli di studio conseguiti all'estero



Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Equipollenza

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento.

L'equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina la corrispondenza a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio.

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano <u>solo</u> un **titolo di studio <u>finale</u>** conseguito all'estero al termine di un percorso scolastico.

La procedura di equipollenza prevede una valutazione completa del titolo estero ed una comparazione del percorso di studi svolto con il corrispondente percorso di studi italiano.

Autorità competente al rilascio:

Titolo di studio	Ufficio competente
Diploma conclusivo dei corsi di studio di 1°grado (licenza elementare e media)	Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale – (di competenza del luogo residenza)
Diploma conclusivo dei corsi di studio di 2°grado	Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale – (su territorio nazionale)
Titoli accademici	Università degli studi

Per l'Area metropolitana di Bologna rivolgersi a:

Ufficio V - Ambito territoriale città metropolitana di Bologna Via De' Castagnoli ,1 40126 Bologna Ufficio esami, diplomi ed equipollenze indirizzo e mail: ufficioesami@istruzioneer.it

Orario di ricevimento:

Martedì 14.30 - 16.30 Giovedì 11.00 - 13-00



Chi può fare domanda Art. 379 e seguenti del D. leg. 16.04.1994 n 297

- I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione elvetica (Svizzera) nonché i titolari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (comma3, art.26 del D.L.vo n.251/07)
- Cittadini italiani per matrimonio e per naturalizzazione (art.381 del D. lgs. 16.04.1994 n 297);
- Cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti che abbiano conseguito il titolo di studio in una scuola straniera in Italia.
- Cittadini italiani e familiari a carico profughi (art.383 del D. leg. 16.04.1994 n 297).

NON POSSONO OTTENERE IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Come fare (Art. 381 del D. L.vo. 16.04.1994 n 297)

Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello reperibile al seguente link. La domanda e la documentazione allegata possono essere consegnati a mano negli orari di ricevimento su indicati, inviati tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi::

PEO-posta elettronica ordinaria: <u>usp.bo@istruzione.it</u> accompagnati da copia del documento di identità; PEC posta elettronica certificata: <u>csabo@postacert.istruzione.it</u>

in carta semplice per i diplomi d'istruzione di l° grado; con marca da bollo del valore di €16.00 per i diplomi finali di scuola secondaria di 2° grado.

Quali documenti vanno allegati alla domanda?

Alla domanda vanno allegati **in originale o copia autentica** i seguenti documenti (se in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana certificata dall'autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore giurato):

Diploma conclusivo di 1° e 2° grado	Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (vedi allegato	
	1 nota 2787 del 20/04/2011), accompagnato dalla	
	traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo	
	straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da	

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

	un traduttore ufficiale	e o dalla rappresentanza diplomatica o
consolare in Italia del Paese di provenienza.		

<u>Dichiarazione di valore</u> rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza <u>(vedi allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011)</u>

Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21)

Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di Italiano (vedi allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011) che possono consistere in

- a. Attestato di freguenza di corsi di lingua italiana;
- b. Attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico;

Certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l'uso della lingua italiana durante il lavoro.

Diplomi di istruzione secondaria di 2° grado occorre anche (vedi allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011)

<u>Programma delle materie</u> rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri.

<u>Curriculum degli studi</u> redatto dall'interessato e distinto per anni scolastici indicante:

- a- le materie frequentate per ciascuna classe frequentata con esito positivo
- b- l' esito favorevole degli esami finali
- c. le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio.
- Ogni altro titolo o documento (come sopra specificato per la traduzione del diploma) che il richiedente ritenga utili presentare a prova dei dati del curriculum studi.
- <u>Certificato di cittadinanza</u> italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea (<u>art.1 Legge 7</u> febbraio 1990 n.21i:

L'equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del **compimento del 18°** anno d'età.

L'equipollenza dei titoli di studio inerenti <u>arti e professioni ausiliarie sanitarie</u> va richiesta direttamente al Ministero.

L'equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta **quando i titoli** siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano



La commissione sarà nominata:

per i diplomi di I grado presso la scuola secondaria di I grado più vicina all'indirizzo di residenza; per i diplomi di scuola secondaria di II grado presso una scuola in cui è presente l'indirizzo di studi per il quale è stata richiesta l'equipollenza scelta dall'Ufficio.

Il Dirigente dell'Ufficio V può sottoporre il candidato alle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C. al D.M. 1.2.1975 che possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 3 art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21, soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno **SEI** mesi.

Votazione

Il dirigente dell'Ufficio V esprimerà un giudizio o votazione finale, corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base di giudizi o votazioni riportati nel titolo straniero.

CHIARIMENTI O FAQ

Cosa deve contenere la dichiarazione di valore?

La dichiarazione di valore dovrà indicare: la posizione giuridica dell'istituto o scuola frequentata all'estero (statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa); il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi a cui il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito); la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego; il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi e la legalizzazione della firma dell'Autorità che ha emesso l'atto..

Certificato di cittadinanza italiana:

- Se la cittadinanza è stata acquisita per matrimonio (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21) occorre un certificato di cittadinanza del paese straniero di origine rilasciato prima della data del matrimonio, certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine o dall'autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia, certificato di matrimonio;
- Se la cittadinanza è stata **acquisita per naturalizzazione** (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21) occorre il decreto di naturalizzazione.

A che cosa servono i programmi?

I programmi delle materie oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata o dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello Stato estero o dell'autorità diplomatica, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al



testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza, servono ai fini dell'individuazione dell'esatta corrispondenza dei titoli di studio e l'eventuale esenzione da prove integrative. Per programmi non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto delle materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l'equipollenza.

Posso sostituire i programmi con l'elenco delle materie studiate all'estero?

No, perché per poter verificare la corrispondenza di un titolo straniero con un titolo italiano, non è sufficiente l'elenco delle materie, ma occorre il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto per le materie caratterizzanti il corso di studio in oggetto.

In Italia esistono molti indirizzi di studio e altrettanti diplomi corrispondenti. La differenza tra un corso ed un altro in parte sta nelle materie studiate, in parte negli argomenti svolti nella la stessa materia.

(Esempio la matematica di un Liceo Scientifico prevede la trattazione di argomenti diversi da quelli previsti per un Liceo Classico o per un istituto Tecnico o professionale).

E se non è possibile recuperare i programmi di studio?

Nel caso non sia possibile reperire i programmi di studio sarà necessario sottoporre il candidato a prove integrative, secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C del D.M.1.2.1975 (Allegato 2)

Se non si possiede un'attestazione che provi la conoscenza della lingua italiana?

L'attestazione che prova la conoscenza della lingua italiana esonera il candidato dal sostenere la prova integrativa di italiano. Se mancante l'Ufficio Scolastico sottoporrà il candidato alla prova integrativa di italiano.

In quanto tempo viene rilasciata l'equipollenza?

I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni.

Dalla data di presentazione della domanda quanto tempo ho per studiare e prepararmi per le prove integrative?

Dalla data di comunicazione dell'assegnazione all'istituzione scolastica presso cui si sosteranno le prove integrative almeno un mese e fino ad un massimo di quattro mesi su richiesta dell'interessato.

Posso chiedere un intervallo di tempo superiore a quattro mesi?

No.



Se non supero le prove possono chiedere di ripeterle?

Si, ma nel caso di esito nuovamente negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà più essere rilasciata e non si potrà più rinnovare la domanda.

Chi rilascia la dichiarazione di Equipollenza?

Il Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale.

La dichiarazione di equipollenza è rappresentata da una pergamena come i diplomi italiani?

No, è una dichiarazione che ha lo stesso valore legale e gli stessi effetti giuridici del diploma italiano.



Equipollenza Dottorato di Ricerca

La domanda ed i documenti richiesti possono essere inviati per posta a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario Ufficio IX Piazzale Kennedy, 20 – 00144 Roma

Riconoscimento professione docente cittadini comunitari e non comunitari

Riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia:

i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l'Autonomia Scolastica.

Il riconoscimento può riguardare:

- 1) Titoli conseguiti nei Paesi UE
- 2) Titoli conseguiti in Paesi non comunitari

Per maggiori informazioni clicca qui :riconoscimento professione docente



EQUIVALENZA

Vademecum per gli utenti

Ufficio esami, diplomi ed equipollenze

Mileto Ornella

Avola Antonio

Bologna 27/01/2018

Allegati: modello equivalenza art. 12

modello equivalenza art. 38



Equivalenza

Che cos'è

L'equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all'estero da un cittadino europeo e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell'ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza).

L'equivalenza può essere richiesta:

Per partecipare a concorsi presso pubbliche amministrazioni (art. 38 del D. lgs. 165/01http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm).

Articolo 38 D. lgs. 165/01 1° comma s.m.i.

Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea

- 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di soggiorno o del diritto di soggiorno pemanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale
- 2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17della legge 23 agosto 1988, n 40, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1
- 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell' ammissione al concorso e della nomina.
- 3.bis Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Per partecipare a corsi o concorsi presso enti o amministrazioni ai sensi dell'art. 12 della L. n. 29/06 (diverse dalle Pubbliche Amministrazioni cui all'art. 38).

Art. 12 L. n 29/06



- 1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione Elvetica.
- 2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione degli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve comunque essere reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa

A chi rivolgersi

L'ente responsabile per la valutazione dell'equivalenza del titolo estero è

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38 del D.lgs 165/01)

Come fare

Presentare all'amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione)

Inviare al Dipartimento della funzione pubblica ed al ministero competente la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, ai sensi del art. 38 del d. lgs. 165/2001, compilando il modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio P.P.A. – Servizio reclutamento tel. 06-68997453-7470

Email: <u>servizioreclutamento@funzionepubblica.it</u> Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione Generale per l'Università

(per i titoli a carattere accademico)

Tel. 06/97727450

Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio sesto



(per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado)

Tel. 06- 58492090 – fax. 06-58492882 Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma



NULLA OSTA

Vademecum per gli utenti

Ufficio esami, diplomi ed equipollenze

Mileto Ornella

Avola Antonio

Bologna 27/01/2018

Allegato: modello domanda nulla-osta



Nulla Osta

Cos'è

Occorre per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia (Art. 382 del decreto legislativo 16/04/1994 n 297)

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali, propri o dei propri congiunti possono beneficiare della dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguito nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti all'attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria alla licenza di scuola media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione superiore. L'iscrizione presso dette scuole deve essere effettuata per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.

La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera in Italia viene rilasciata dell'Ufficio Territoriale a cui l'interessato presenta la relativa domanda (vedi equipollenza) corredata dal Nulla Osta

Come fare e a chi rivolgersi (vedi allegato 2 nota 2787 del 20/04/2011)

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali, propri o dei propri congiunti, per la prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano ad operare in Italia devono richiedere il **Nulla Osta**.

La richiesta di **Nulla Osta** va presentata almeno un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico al quale si riferisce la domanda e va indirizzata al:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione- Direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica – Ufficio 6°.

Nel caso in cui il trasferimento da una scuola straniera all'estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l'anno scolastico, la richiesta di Nulla Osta può essere presentata dall'interessato alla Direzione Generale al momento del rientro in Italia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1. attestazione dell'ufficio consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro professionali propri o dei propri congiunti;
- 2. attestato rilasciato dalla scuola straniera all'estero indicante le classi frequentate dall'interessato, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana, ovvero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese ove il documento è stato formato, operante in Italia,



ovvero mediante giuramento reso presso una Pretura civile, della persona che ha eseguito la traduzione, la firma del Capo d'Istituto che ha rilasciato l'attestato suddetto sarà legalizzata

dalla predetta autorità diplomatica o consolare italiana;

3. dichiarazione dell'autorità diplomatica consolare italiana riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola straniera frequentata, nonché all'ordine e al grado degli studi compiuti all'estero dall'interessato secondo l'ordinamento vigente nel Paese di provenienza;

- 4. certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del rientro dall'estero;
- 5. curriculum degli studi seguiti dal richiedente all'estero e in Italia, distinto per anni scolastici. Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato e qualora esso sia minorenne e non emancipato, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Il Nulla Osta è valido solo per la prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l'interessato ha presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferisca presso un'altra scuola straniera deve richiedere un ulteriore Nulla osta per l'iscrizione alla nuova scuola.